

REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/81 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 1981****recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1188/81, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1188/81, il giorno in cui i cereali vengono sottoposti a controllo è determinante ai fini del tasso della restituzione applicabile; che, conseguentemente, la data da prendere in considerazione è quella alla quale le autorità doganali accettano la dichiarazione di pagamento dell'interessato con la quale quest'ultimo manifesta la propria volontà di distillare e di esportare i prodotti beneficiando di una restituzione; che tale dichiarazione deve recare i dati necessari per il calcolo della restituzione;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, in particolare ai fini della fissazione del coefficiente, è opportuno definire le nozioni di « quantitativi totali esportati » e di « quantitativi totali commercializzati »;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è necessario ricevere comunicazione sia dell'avvenuta uscita dei prodotti dalla Comunità, sia, in taluni casi, della loro destinazione; che, per tale motivo, è d'uopo ricorrere alla definizione d'esportazione di cui alla direttiva 81/177/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, nonché avvalersi delle prove previste dal regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/81 ⁽⁶⁾;

considerando che è opportuno prevedere la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri delle informazioni necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per poter beneficiare della restituzione all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di una delle bevande alcoliche di cui al regolamento (CEE) n. 1188/81, l'operatore deve presentare alle autorità competenti una dichiarazione, in appresso denominata « dichiarazione di pagamento », nella quale egli esprime il proprio intento di distillare i cereali ai fini dell'elaborazione di una delle bevande alcoliche di cui sopra.

2. La dichiarazione di pagamento deve recare tutti i dati necessari per il calcolo della restituzione, in particolare :

- a) la designazione dei cereali o del malto secondo la nomenclatura per le restituzioni;
- b) il peso netto dei prodotti.

Articolo 2

1. Al momento dell'accettazione della dichiarazione di pagamento, i cereali o il malto sono sottoposti sino alla loro distillazione a controllo doganale o al regime amministrativo di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1188/81.

2. La data di accettazione della dichiarazione di pagamento è determinante ai fini del tasso della restituzione.

Articolo 3

1. Per il calcolo della restituzione si prendono in considerazione i risultati dell'esame della dichiarazione di pagamento, eventualmente abbinato all'esame dei cereali o del malto.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.

(5) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 9.

2. Il paragrafo 1 non osta ad un successivo controllo da parte delle competenti autorità dello Stato membro interessato, né alle conseguenze che possono derivarne in applicazione delle disposizioni vigenti.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda le procedure di controllo del processo di distillazione, compreso il tasso di resa, i cereali o il malto sono soggetti alla regolamentazione applicabile in materia di perfezionamento attivo.

2. I sottoprodotti della trasformazione sono svincolati dal controllo allorché venga stabilito che non eccedono i quantitativi di sottoprodotti abitualmente ottenuti in occasione della distillazione.

3. Nessuna restituzione è concessa se i cereali o il malto non sono di qualità sana, leale e mercantile.

Articolo 5

1. La restituzione è pagata solamente su presentazione della dichiarazione di pagamento attestante inoltre che i cereali o il malto sono stati distillati. La relativa attestazione è effettuata dalle competenti autorità.

2. La restituzione è versata dallo Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento.

3. Il pagamento è effettuato soltanto previa domanda scritta dell'operatore. A tal fine gli Stati membri possono esigere l'impiego di uno speciale formulario.

4. Sotto pena di esclusione, salvo caso di forza maggiore, i documenti necessari per il versamento della restituzione devono essere presentati entro 12 mesi dal giorno in cui le competenti autorità hanno accettato la dichiarazione di pagamento.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81 si intendono:

- a) per quantitativi totali esportati, i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, esportati verso una destinazione per la quale è applicabile la restituzione. Le prove da apportare sono quelle di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
- b) per quantitativi totali commercializzati, i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, usciti definitivamente dagli impianti di produzione e di magazzinaggio ai fini della loro immissione in consumo.

Articolo 7

Nel caso in cui la restituzione venga abolita in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1188/81 o qualora venga ripristinata, il coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento è diminuito o aumentato, secondo il caso, di ciò che i quantitativi esportati l'anno precedente verso le destinazioni per le quali la restituzione è stata abolita o ripristinata rappresentano rispetto ai quantitativi totali esportati lo stesso anno.

I quantitativi esportati possono essere stabiliti sulla base dei dati esistenti.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, lettera a), le bevande alcoliche sono contabilizzate come esportate il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Tuttavia se, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, la prova dell'avvenuta esportazione è presentata fuori dei termini che consentono la contabilizzazione con le esportazioni effettuate nel corso dello stesso anno civile, l'esportazione in causa è contabilizzata con le esportazioni effettuate l'anno successivo.

Articolo 9

Il coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 è fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto sino al 31 luglio dell'anno successivo.

Il coefficiente in causa è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente quello della sua fissazione.

Articolo 10

Il coefficiente di trasformazione del malto in orzo, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1188/81, è 1,33.

Articolo 11

1. Il pagamento anticipato di un importo uguale alla restituzione, al momento in cui i cereali o il malto sono sottoposti a controllo, è subordinato alla costituzione di una cauzione pari all'importo da pagare, maggiorato del:

- a) 5 % se l'operatore s'impegna a distillare i cereali entro trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento;
- b) 15 % negli altri casi.

2. Allorché viene fornita la prova dell'avvenuta distillazione dei cereali o del malto ed a condizione — nel caso in cui si applichi il paragrafo 1, lettera a) — che la distillazione sia stata eseguita entro il termine prescritto, la restituzione in causa è sottoposta a conguaglio con l'importo pagato in anticipo.

3. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova di avvenuta distillazione, se del caso, entro il termine prescritto. Su domanda dell'interessato gli Stati membri possono svincolare la cauzione proporzionalmente ai quantitativi di cereali o di malto per i quali è stata fornita la prova prevista dell'avvenuta distillazione.

Articolo 12

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, la prova dell'esportazione e, in caso di applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1188/81, la prova dell'importazione in un paese terzo per il quale è prevista la restituzione, sono le prove di cui al regolamento (CEE) n. 2730/79.

2. Ai sensi del presente regolamento, per esportazione s'intende :

- l'esportazione quale definita nella direttiva 81/177/CEE e
- le consegne per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 13

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la dichiarazione presentata al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione deve recare :

- a) la designazione delle bevande alcoliche secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune,
- b) i quantitativi di bevande alcoliche da esportare, espressi in litri di alcole,
- c) la composizione delle bevande alcoliche o un riferimento a tale composizione, che consenta di determinare il tipo di cereali utilizzato,
- d) l'indicazione dello Stato membro produttore.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), se la bevanda alcolica è ottenuta da diversi tipi di cereali e risulta da un'ulteriore miscela, è sufficiente indicarlo nella dichiarazione.

Articolo 14

1. Affinché un quantitativo di bevanda alcolica possa essere contabilizzato come esportato, le prove di cui all'articolo 12 devono essere presentate alle autorità designate entro sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. Se le prove non hanno potuto essere presentate nei termini previsti, sebbene l'esportatore si sia fatto

parte diligente per procurarle in tempo, possono essere concessi a quest'ultimo termini di presentazione supplementari, non eccedenti sei mesi.

Articolo 15

1. Per i cereali o il malto sottoposti al controllo di un'autorità nazionale nel periodo compreso tra il 1° agosto 1973 e il 30 giugno 1981, l'operatore che desidera beneficiare della restituzione deve presentare all'organismo competente una domanda recante i seguenti elementi :

- quantità e natura dei cereali o del malto impiegati e
- data in cui i cereali o il malto sono stati sottoposti al controllo dell'autorità nazionale interessata.

L'organismo competente procede alle necessarie verifiche sulla base della documentazione appropriata.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il più sollecitamente possibile i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), relativi al 1979.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anteriormente al 16 luglio 1981 i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), relativi agli anni 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978.

4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anteriormente al 16 ottobre 1981 i quantitativi di bevande alcoliche che risultavano in magazzino al 31 dicembre degli anni 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979, nonché i quantitativi prodotti negli stessi anni.

Articolo 16

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi competenti.

2. Anteriormente al 16 luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti :

- a) quantitativi di cereali e di malto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, sottoposti a controllo nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, distinti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune ;
- b) quantitativi di cereali e di malto, distinti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune che hanno formato oggetto del regime di perfezionamento attivo nello stesso periodo ;
- c) quantitativi di bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1188/81, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 17, i quantitativi esportati e i quantitativi commercializzati nello stesso periodo ;

- d) quantitativi di bevande alcoliche ottenute nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 17, spediti verso i paesi terzi nello stesso periodo;
- e) quantitativi di bevande alcoliche in magazzino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quantitativi prodotti nello stesso anno.
3. Anteriormente al 16 ottobre, al 16 gennaio e al 16 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati indicati alle lettere a), b), c) e d) di cui dispongono, per i relativi trimestri.

Articolo 17

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16:

- a) il « grain whisky » è considerato ottenuto per il 15 % dall'orzo e per l'85 % dal granturco;

- b) il « malt whisky » è considerato ottenuto esclusivamente da orzo o da malto;
- c) la percentuale dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è stabilita prendendo in considerazione i quantitativi globali dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1188/81.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN
